

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO "EX U.M.A."

ART. 1 – OGGETTO

I Comuni di Melendugno, Vernole e Castrì di Lecce, comuni aderenti all'Unione "Terre di Acaya e di Roca", hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante conferimento all'Unione dei Comuni, le funzioni di "ex U.M.A.", ossia le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) della legge regionale Puglia n 16/2000 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura" - relative esclusivamente all'espletamento delle attività di assistenza agli utenti di motori agricoli e al rilascio dei buoni di prelievo, anche previa assistenza al disbrigo delle relative pratiche, in attuazione del D.P.G.R. n. 75 del 28.01.2010 e della L.R. n. 36/2008;

All'interno dell'organizzazione dell'Unione viene pertanto istituito un apposito Ufficio "Ex U.M.A." che garantirà attività di informazione ed assistenza al cittadino ed agli utenti di motori agricoli nelle materie di cui sopra ed elaborazione, istruttoria e invio pratiche alla Regione per il rilascio dei buoni di prelievo benzina agricola.

Il costo del servizio svolto dall'Unione è finanziato dal trasferimento ordinario che la Regione Puglia garantirà, senza ulteriori aggravii per i Comuni e i cittadini.

ART. 2 – PERSONALE

L'Unione con propri atti gestionali e con cadenza annuale definisce la dotazione di personale assegnata alla funzione in oggetto e/o comunque le tipologie di risorse umane esterne da utilizzare per il presente servizio.

L'Unione per la realizzazione di quanto ad essa spettante si potrà avvalere, non avendo personale dipendente, del personale comandato dei due Comuni di Melendugno, Vernole e Castrì di Lecce presso l'Unione e/o di terzi esterni alle Amministrazioni nelle forme previste dal regolamento degli uffici e dalla legge.

L'Ufficio "ex U.M.A." è retto da un Funzionario di cat. D del CCNL dipendente dell'Unione o in caso di assenza da altro funzionario di Comune aderente all'Unione in comando e/o comunque espletante servizio presso l'Unione dei Comuni.

A detto Funzionario, nominato Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 del TUEL da parte del Presidente dell'Unione dei Comuni, spettano tutte le competenze, azioni ed elaborazione atti che impegnano l'Unione dei Comuni all'esterno per le materie in oggetto.

L'ufficio "ex U.M.A." è costituito altresì da massimo n. 3 dipendenti di cat C/B del CCNL Enti Locali, anch'essi dipendenti dell'Unione o in comando parziale provenienti dai Comuni facenti parte dell'Unione o terzi esterni.

I Comuni si impegnano ad adottare i provvedimenti di competenza per garantire ed autorizzare il comando di proprio personale necessario per la costituzione dell'Ufficio "ex U.M.A."

La riconferma del comando negli anni è subordinata ad una positiva valutazione annua dei risultati ottenuti in relazione al gradimento dell'utenza e dei sistemi di monitoraggio interni.

ART. 3 – RAPPORTI FINANZIARI

L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.

Si stabilisce che, per l'espletamento dell'intera gestione dei procedimenti in oggetto nonché altre attività complementari ed analoghe, sono sufficienti e congrui 100 ore ad anno per il responsabile e 200 ore annue per i dipendenti che devono svolgere l'attività istruttoria.

Si determina inoltre:

che la rimanenza eventuale tra il contributo regionale ed il costo unitario per procedimento (il costo unitario per pratica è stimato in circa € 25,00 lordi) rimarrà all'Unione quale ristoro per i servizi vari, beni strumentali e logistica offerta (costi dei servizi di pulizia, di manutenzione delle attrezzature e degli impianti, spese telefoniche ed utenze ecc.);

che, in mancanza al momento di personale dell'Unione ed in prima attuazione, verrà richiesto e disposto annualmente un comando parziale per massimo di n.3 unità cat c/b scelti tra personale

dipendente dei comuni facenti parte dell'Unione ed adeguatamente già professionalizzati sui procedimenti in oggetto, oltre ad un responsabile;

che tutte le somme verranno corrisposte anche in rapporto al numero di pratiche effettivamente gestite dall'ufficio dell'Unione e pertanto gli importi effettivi da corrispondere al personale impiegato saranno determinati anche in riferimento al reale numero di procedimenti evasi, fermo restando i limiti massimi previsti nei precedenti commi. Pertanto le indicazioni dei precedenti commi sono da intendersi puramente indicative e verranno puntualizzate annualmente in base ai carichi di lavoro ed all'inquadramento effettivo del personale nelle diverse categorie economiche.

ART. 4 – ARTICOLAZIONE ORARIO DI UFFICIO

L'ufficio "ex U.M.A." dovrà garantire per ogni Comune aderente all'Unione articolati orari di sportello presso le rispettive case comunali per permettere ai cittadini un facile accesso ad informazioni e per qualsiasi esigenza.

ART. 5 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L'Unione si impegna a dare risposta alle istanze dei cittadini entro massimo 20 gg. dal ricevimento della prescritta documentazione. È data facoltà all'ufficio dell'Unione di richiedere eventuali integrazioni e/o delucidazioni sul procedimento, nel qual caso il termine suddetto si ritiene sospeso fino al ricevimento delle richieste integrazioni e/o delucidazioni. In ogni caso il termine complessivo per il rilascio della documentazione richiesta, comprese le eventuali sospensioni, non potrà superare i 30 gg dal ricevimento della documentazione al protocollo dell'Unione, salvo i casi in cui i ritardi dovessero dipendere non dalle Amministrazioni ma da inerzia dell'istante.

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO "EX U.M.A."

L'anno, addì ... del mese di con la presente scrittura privata , da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- 1) il Comune di Melendugno, rappresentato dal Sindaco protempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale, via S.Nicola n.6, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ... del (codice fiscale ...);
- 2) il Comune di Vernole , rappresentato dal Sindaco protempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale, via n. .., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ... del (codice fiscale ...);
- 3) il Comune di Castrì di Lecce, rappresentato dal Sindaco protempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale, via Roma n. .., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ... del (codice fiscale ...);

E

- 4) L'Unione dei Comuni "Terre di Acaya e di Roca", rappresentata dal Presidente protempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione p.zza Castello n. 8 Melendugno , il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. ... del (codice fiscale ...);

PREMESSO

- che i citati comuni aderenti all'Unione "Terre di Acaya e di Roca" hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante conferimento alla medesima, le funzioni di "ex U.M.A" ossia le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) della legge regionale Puglia n 16/2000 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura" - relative esclusivamente all'espletamento delle attività di assistenza agli utenti di motori agricoli e al rilascio dei buoni di prelevamento, anche previa assistenza al disbrigo delle relative pratiche, in attuazione del D.P.G.R. n. 75 del 28.01.2010 e della L.R. n. 36/2008;

- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 32 del D.Lg.s n. 267/2000 e dell'art. 8 dello Statuto dell'Unione suddetta , ha per scopo il conferimento all'Unione, in nome e per conto dei tre comuni suddetti, di tutte le attività, servizi e funzioni necessarie per all'espletamento delle attività di assistenza agli utenti di motori agricoli e al rilascio dei buoni di prelevamento, anche previa assistenza al disbrigo delle relative pratiche, in attuazione del Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 28.01.2010 e della L.R. Puglia n. 36/2008: funzioni "ex U.M.A" svolte dagli UU.AA.ZZ.. “;

ART. 2 – CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

All'interno dell'organizzazione dell'Unione verrà istituito un apposito Ufficio "Ex U.M.A." che garantirà:

- attività di informazione ed assistenza al cittadino ed agli utenti di motori agricoli e comunque nelle materie di cui all'art. 1 della presente convenzione;
- elaborazione, istruttoria e invio pratiche alla Regione per il rilascio dei buoni di prelievo benzina agricola;

ART. 3 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L'attività dell'Ufficio verrà svolta secondo le modalità previste nel Regolamento di Funzionamento approvato dai singoli Comuni aderenti all'Unione e dal Consiglio dell'Unione, atto che costituisce allegato integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 4 – RISORSE FINANZIARIE E PERSONALE

Il costo del servizio svolto dall'Unione è finanziato dal trasferimento ordinario che la Regione Puglia garantirà alla stessa, senza ulteriori aggravii per i Comuni e i cittadini. Detto trasferimento potrà essere sia diretto da parte della regione Puglia che mediato tramite i singoli Comuni dell'Unione.

Tutti gli aspetti gestionali, amministrativi e finanziari sono disciplinati dall'allegato Regolamento.

Nel caso in cui la Regione Puglia dovesse modificare le modalità ed entità di trasferimenti per il finanziamento del servizio in oggetto, le parti suddette concorderanno nuove forme di collaborazione per la gestione del servizio.

ART. 5 – PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI

L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle attività attraverso relazioni semestrali sull'andamento della gestione.

I comuni dell'Unione si impegnano a collaborare attivamente al fine di favorire il proficuo ed efficace svolgimento dell'attività di cui trattasi anche attraverso l'uso degli strumenti informatici senza aggravio di costi per l'utente

ART. 6 – DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha una validità quinquennale.

Il recesso da parte di un Comune alla presente convenzione deve essere deliberato con atto della rispettiva Giunta Comunale entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere al 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

L'Unione dei Comuni può recedere unilateralmente con deliberazione del suo Consiglio. Circa le modalità vigono gli stessi criteri del comma precedente.

ART. 7 – PATRIMONIO

I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a mettere a disposizione dell'Unione, a titolo gratuito e per quanto possibile, le proprie strutture ed attrezzature nei limiti di quanto trattamento necessario per una corretta azione dell'Ufficio "ex U.M.A."

ART. 8 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

Con la sottoscrizione della presente Convenzione gli Enti parti della presente convenzione condividono la titolarità dei dati trattati attinenti la funzione in oggetto.

Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza della funzione in oggetto, procede alla nomina del responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

L'Unione dei Comuni "Terre di Acaya e di Roca" si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

ART. 9 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione. Altrimenti le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 10 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rimanda allo Statuto dell'Unione ed alla normativa degli Enti locali.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 tab. B D.P.R. 642/1972 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Melendugno

il Sindaco _____

Comune di Vernole

il Sindaco _____

Comune di Castrì di Lecce

il Sindaco _____

Unione dei Comuni "Terre di Acaya e di Roca"

il Presidente _____